

*Ministero della Giustizia*

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
PROVVEDITORATO REGIONALE DELLA CAMPANIA - NAPOLI  
UFFICIO DELLA CONTABILITÀ - SETTORE D

Alla Direzione

Casa Circondariale S. Maria C.V.  
(Rif. Ordine di Servizio n.114 del 20/10/2006)

All'Ufficio per le Relazioni Sindacali

SEDE

All'Ufficio del Personale

Segreteria Personale di Polizia Penitenziaria

SEDE

Alla U.I.L. P.A.

(rif. Nota n.3015 del 26/10/2006)

fax 0671544376


ROMA

TELEFAX N. 940 del 5 DIC. 2006

**OGGETTO:** Mensa Obbligatoria di Servizio - Legge 18/05/1989 n.203 - Risposta quesito.

In riferimento alla nota n.25184 del 30/10/2006, si confermano le disposizioni contenute nella lettera circolare n.144536/4.5 del 5 novembre 1997, con la quale la Direzione Gen. del Personale ha disciplinato le modalità di accesso alla mensa obbligatoria di servizio.

Inoltre, si sottolinea che, in linea generale, tranne per i casi previsti alla lettera c) dell'art. 1 della legge 203/1989 - "personale impiegato in servizi di istituto in località di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale", al personale impiegato nel turno di servizio 08,00/14,00, non è concesso l'accesso gratuito alla M.O.S. in quanto al termine del turno ha la "possibilità di consumare il pasto presso il proprio domicilio". In tale circostanza, il personale può fruire della mensa di servizio, con le modalità indicate nell'Atto di



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
PROVVEDITORATO REGIONALE DELLA CAMPANIA – NAPOLI  
UFFICIO DELLA CONTABILITÀ – SETTORE D

Regolamentazione del Servizio Mensa art.3 co.4 e seguenti, e al prezzo di 4,10 euro, come da telefax/e\_mail n.1613 del 20 luglio 2006 dell'Ufficio Contabilità del Provveditorato, e deve recuperare il tempo impiegato per la consumazione del pasto se ne usufruisce durante l'orario di lavoro.

Ciò posto, nel caso prospettato dalla Direzione della Casa Circondariale S.Maria C.V., sentito il parere della Direzione Generale del Personale, il dipendente comandato in turno di servizio 8,00 –15,00 che, dopo aver consumato il pasto presso la M.O.S., lascia il servizio alle ore 14,00 per la fruizione di un permesso orario, **per urgenti e non prevedibili esigenze personali**, concesso ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 395/99, lo stesso non è tenuto né a pagare il corrispettivo del pasto né a recuperare il tempo impiegato per la consumazione dello stesso.

Viceversa, in tutti gli altri casi la richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al capo dell'ufficio di adottare le misure organizzative necessarie, ne consegue che il dipendente può fruire della mensa di servizio previo il pagamento del corrispettivo del pasto e deve, comunque, recuperare il tempo impiegato per la consumazione dello stesso.

Si assicuri per esatto adempimento.

IL PROVVEDITORE REGIONALE  
CONTESTABILE